



COMUNE DI LAUREANA DI BORRELLO

89023 CITTA' METROPOLITANA DI
REGGIO DI CALABRIA

☎ 0966 906111 / 906103 - Fax no stop 0966 991461
Partita IVA 00276000809 - Codice Fiscale 94000460801
PEC: protocollo.laureanadibonello@asmepec.it

Ordinanza Sindacale n. 10

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA PULIZIA DI
TERRENI CON PRESENZA DI STERPAGLIE, CESPUGLI, ROVI.

IL SINDACO

Preso atto che su alcuni terreni ubicati nel territorio comunale ed indentificati catastalmente al foglio 40, particelle 55, 56,68 e 69, (centro abitato di Stelletanone) e al foglio di mappa 28 p.lla 737 (Soc. Operaia di Mutuo Soccorso) sono presenti erbe incolte, rovi, cespugli e sterpaglie confinanti con civili abitazioni che determinano inconvenienti igienico-sanitari con potenziale rischio per la salute pubblica;

Considerato che tale situazione di incuria può potenzialmente costituire ricettacolo per la proliferazione di rettili, roditori ed ectoparassiti;

Ritenuto necessario, per tutte le motivazioni sopra esposte, provvedere all'emanazione di una specifica Ordinanza Sindacale con la quale assicurarne la costante manutenzione al fine di evitare inconvenienti igienico-sanitari e potenziali rischi per la salute a quanti abitano nelle vicinanze di detti terreni ed aree; Considerato che debbano essere eliminate tutte quelle situazioni che oltre ad essere lesive per il pubblico decoro possono rappresentare anche pericolo per la salute pubblica ed al fine di scongiurare rischi derivanti da incendio;

Ritenuti sussistere motivi pregiudizievoli di carattere igienico-sanitario e di degrado ambientale,

Visto il D. Lgs. del 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale",

Visto l'art. 54 del D. Lgs. 267/2000 s.m.i.,

ORDINA

di provvedere al taglio di arbusti, sterpaglie, cespugli, rovi e alberi secchi che costituiscono un pericolo per la pubblica incolumità, il tutto a tutela della salute e del territorio.

AVVERTE

Le violazioni alla presente Ordinanza, ai sensi dell'art. 7 bis del TUEL - decreto legislativo n. 267/2000, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 secondo le modalità previste dalla legge n. 689/81.

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverte:

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso gerarchico al Prefetto di Reggio Calabria entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento all'Albo Pretorio del Comune; o ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Laureana di Borrello secondo le modalità di cui alla legge n. 1034/1971; o oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione del provvedimento all'Albo Pretorio del Comune (D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199).

DISPONE che la

presente ordinanza sia resa nota al pubblico mediante:

- pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Laureana di Borrello;
- inserimento nel sito internet comunale (<http://www.comune.laureanadiborrello.rc.it>)

La Polizia Locale e le Forze dell'Ordine sono incaricate dell'osservanza del presente provvedimento. Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T. A.R. Sez. di Reggio Calabria entro 60 (sessanta) giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica o dalla comunicazione.

Dispone che la presente ordinanza sia comunicata a:

- Responsabile dell'Ufficio Tecnico;
- Responsabile del Comando di Polizia Municipale

DISPONE

Che copia dell'Ordinanza venga inoltre trasmessa:

- Alla Prefettura di Reggio Calabria;
- All'Agenzia dei Beni Confiscati di Reggio Calabria,
- Al Comando Stazione Carabinieri di Laureana di Borrello.

Che la presente Ordinanza ha efficacia immediata, fatte salve eventuali e successive disposizioni;

Laureana di Borrello, lì 7 luglio 2023

Avv.  RANO

